

“COMMENTO al Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121”

I lettori più attenti si ricorderanno sicuramente che nell'ottobre del 2010 avevamo affrontato insieme le problematiche e le novità che derivavano dal recepimento anche nel nostro Paese della Direttiva 2008/51/CE in tema di controllo e di acquisizione delle armi. In quella sede, dopo una breve panoramica sulla legislazione vigente ed un confronto su quelle che sembravano essere le novità più significative per chi acquista, impiega o detiene armi da fuoco, ci eravamo – ahimè - lasciati con una velatura di sconforto e con un generico “Chi vivrà vedrà!” Questo era dovuto, soprattutto a qualche aspetto un po' nebuloso della non facile materia che disciplina l'ambito delle armi da fuoco ed a svariati dubbi che anche la nuova regolamentazione normativa, in modifica parziale al TULPS e alle altre Leggi collegate, non riusciva ancora a chiarire completamente...

Sta di fatto che l'iter legislativo ha fatto il suo (lento) corso ed il 05 novembre scorso è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legislativo 29 settembre 2013 n. 121, integrativo e correttivo rispetto al n. 204 del 2010 sopracitato, che di fatto si limitava a recepire anche in Italia la normativa europea.

Eccoci qui di nuovo allora, testo alla mano, a cercare di sbrogliare la matassa e a tentare di capire quali sono le novità, gli obblighi e i divieti rilevanti da rispettare e conoscere per non incappare in reati o sanzioni.

Diciamo subito, per agevolare chi non ha voglia di affrontare lo studio del testo legislativo nella sua interezza e chi esclude a priori di tentare un confronto con la precedente stesura, che le novità più importanti, oltre le modalità di denuncia – che, da quanto si capisce, almeno per gli addetti ai lavori, potrà essere effettuata anche tramite casella di posta elettronica certificata - riguardano il numero massimo di colpi consentiti nei caricatori delle armi lunghe e corte, la regolarizzazione delle armi antiche e l'obbligo di presentazione di visita medica che attesti le capacità psico-fisiche di tutti i soggetti che detengono armi nelle proprie abitazioni.

Andando con ordine, e cercando di isolare qui, le norme di maggiore interesse per cacciatori e tiratori, facciamo comunque un piccolo e sommario esame del testo legislativo. Concretamente, cominciando dalle modifiche proprio al Testo Unico di Pubblica Sicurezza, il decreto in esame modifica gli Artt. 31-bis, 38 e 39; in questa prima parte vengono sostanzialmente disciplinate le figure dell'intermediario nel settore delle armi, del rappresentante e le relative modalità per espletare gli obblighi di comunicazione alla Questura. Viene inoltre conferita, per gravi motivi di urgenza e ragioni di incolumità, anche agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza la facoltà di ritiro cautelare delle armi, provvedimento che andrà solo successivamente ratificato dal Prefetto competente.

Il Decreto in esame modifica, poi, l'art. 2 della Legge 110/1975, nella parte in cui, come anticipato, determina quali siano le armi che non possono essere più introdotte nel nostro Paese, la capacità dei caricatori ed il numero massimo dei colpi che essi possono contenere. Testualmente, nel nuovo dettato normativo si legge che: “Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi Armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento 9X19 parabellum, nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato od adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.”

Si noti che viene integrato e stabilito che le armi già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge restano regolari anche se con serbatoio maggiore a quanto indicato, salvo che dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, non potranno più essere cedute a terzi se non appositamente regolarizzate.

E' subito chiaro che la norma farà discutere parecchio sia i rivenditori che i collezionisti (ad esempio di moschetti a 6 colpi...) e, visto che, ad esempio, i caricatori amovibili non vanno

obbligatoriamente denunciati, non sarà raro trovarsi nell'impossibilità di datarne con precisione la fabbricazione, l'acquisto ed il successivo trasferimento!

Lo stesso articolo si occupa in seconda battuta anche delle armi ad aria compressa o gas compresso, in particolare anche delle cosiddette "paintball", stabilendo a cavallo dei 7,5 Joule il limite di potenza, per potere essere utilizzate, in attività amatoriali quelle inferiori ed in attività agonistiche federali quelle superiori.

Proseguendo la trattazione, gli artt. 15 e 16 regolamentano l'importazione e l'esportazione di armi, introducendo le finalità espositive fieristiche, ma senza grosse novità, per le attività di caccia e tiro rispetto al passato.

L'art. 22, poi, per chi possiede armi da fuoco per uso scenico, introduce invece l'obbligo, a spese dell'interessato (e cioè del detentore), di sottoporle a verifica del Banco nazionale di prova, per l'apposizione di uno specifico punzone. La verifica sarà poi prevista, man mano nell'arco di due anni per tutte le armi che ancora ne sono sprovviste. In tal modo, l'articolo 23, definendo le "armi clandestine" e le relative sanzioni, inserirà in tale definizione tutte le armi non catalogate ovvero non sottoposte a verifica successiva.

Il decreto in parola, infine, modifica altresì la Legge n. 85 del 1986 relativa alle armi per uso sportivo. L'articolo 2 infatti nel qualificare le armi per uso sportivo, prevede che per esse sia consentito avere caricatori o serbatoi con numero maggiore di colpi, rispetto alle nuove limitazioni (5 o 15) di cui sopra. In definitiva, le armi sportive già catalogate o come tali definite dal Banco di prova, potranno avere serbatoi o caricatori specifici, dedicati ad esempio al tiro dinamico, in relazione proprio alle competizioni federali in cui vengono di fatto impiegate.

Nel successivo articolo 6 è previsto, inoltre, che entro diciotto mesi dalla entrata in vigore, i detentori di armi (esclusi ovviamente coloro che in virtù delle loro licenze già lo fanno ogni 6 anni), nelle more dell'adozione di un decreto specifico del Ministro della salute, dovranno comunque produrre agli organi di pubblica sicurezza il certificato medico attestante adeguati requisiti psico-attitudinali.

Ad ogni buon conto, senza perderci d'animo, e voler per forza ravvisare sempre maggiori complicazioni invece che semplificazioni normative, mettiamoci il cuore in pace e cerchiamo di comprendere lo sforzo del legislatore perlomeno nella direzione della sicurezza pubblica, nel tentativo di privare dal possesso delle armi quelle persone instabili di mente, che spesso, senza requisiti adeguati, si sono rese protagoniste di stragi ed omicidi. E' anche vero, però, che spesso queste persone sono semplici ed inestinguibili delinquenti, a prescindere dalle modalità con cui detengono l'arma o se la sono procurata...

Nell'attesa di circolari esplicative, chiarimenti da parte delle autorità preposte, riassumiamo per nostra comodità, quali siano brevemente le novità principali e gli obblighi introdotti dal decreto in parola e già in vigore dallo scorso 5 novembre:

--- Non saranno più in vendita armi nuove con caricatori superiori a 15 colpi per le corte e a 5 colpi per le lunghe;

--- Se precedentemente al 05 novembre 2013 si detenevano armi con caricatori di capienza maggiore a quanto sopra indicato, esse si possono ancora detenere (a tempo indeterminato) oppure cedere a terzi (ma solo ancora per due anni). Dal 05 novembre 2015 non si potranno più alienare, salva la necessaria modifica dei caricatori e la disciplina specifica che verrà dettata per le singole discipline sportive.

--- Obbligo di visita medica entro 18 mesi per chi detiene armi (di qualsiasi tipo) e non l'ha prodotta a vario titolo negli ultimi 6 anni;

--- Obbligo di verifica al Banco di prova nazionale entro 12 mesi per i detentori armi di tipo scenico e paintball.

Che dire? Come al solito, siamo in presenza di norme di non immediata interpretazione letterale e che lasciano spazio a forti dubbi e perplessità, in un panorama già di suo abbastanza nebuloso. Il singolo cittadino si trova a cercare di districarsi per non commettere errori ed imprudenze. A questo va aggiunto che spesso le varie Questure dello stivale recepiscono e applicano in modo differente le novità normative, facendo si

che il caccia-tiratore, spesso perdendosi nei meandri di internet, non trovi una risposta definitiva alle domande che pone agli organi di pubblica sicurezza, agli armaioli o agli amici.